SIEMENS

Condizioni generali per i servizi di gestione degli edifici / Siemens Svizzera SA (Versione 06.2024)

1. Ambito di applicazione

1.1 Le presenti condizioni generali regolano il rapporto contrattuale tra il cliente e Siemens Svizzera SA (“SIEMENS”) e si applicano in modo vincolante per tutti le prestazioni di assistenza (come definitio nella cifra 2.1) nel settore ingegneria dei servizi edilizi che SIEMENS fornisce su impianti / sistemi di sicurezza e di automazione di edifici specifici per il cliente (“sistemi”) e sui relativi componenti (hardware e software), che servono alla verifica e all’ottimizzazione dell’efficienza energetica di tali sistemi e/o servizi che SIEMENS mette a disposizione del cliente tramite un centro dati (anche "servizi basati su Internet").. Le stesse si applicano anche nel caso in cui il cliente acceda indirettamente ai propri sistemi tramite i sistemi.

1.2 Le prestazioni di assistenza possono essere eseguite da SIEMENS sia come prestazioni a regia sia nell’ambito di un contratto di manutenzione / di prestazione di servizi (“contratto”).

1.3 Il contratto o le prestazioni a regia vengono stipulati esclusivamente mediante richiamo e in applicazione delle presenti Condizioni generali per i servizi di gestione degli edifici (“CGS-SIEMENS”). Condizioni diverse o accordi particolari valgono solo se espressamente accettati per iscritto da SIEMENS.

1.4 Se la consegna di materiale o software è concordata o necessaria in relazione alle prestazioni di servizi (come definiti nella cifra 2.1), si applicano le Condizioni Generali SIEMENS per il Prodotto Business / 1 anno o le Condizioni Generali SIEMENS per il Software Utente Standard. Tutte le condizioni generali sono disponibili sul sito www.siemens.ch/agb.

2. Prestazioni (contenuto ed estensione)

2.1 Le prestazioni di assistenza che SIEMENS deve fornire, nonché i relativi cicli e periodicità, vengono fornite a seconda del tipo, dell’età e dell’estensione del sistema, nonché tenendo conto delle esigenze concrete del cliente indicate nel contratto (“prestazioni contrattuali") oppure concordate nel singolo caso con il cliente (“prestazioni a regia” ele prestazioni contrattuali assieme: “prestazioni”). Per quanto riguarda le prestazioni basati su Internet, il cliente riceve il diritto personale, non esclusivo e non trasferibile, di accedere alle rispettive prestazioni e di utilizzarle nella misura concordata esclusivamente dai propri impiegati, unicamente nell'ambito del contratto, tramite il proprio hardware e i propri canali di comunicazione. SIEMENS fornisce le prestazioni in un centro di calcolo centrale per l'accesso remoto tramite Internet o altra connessione dati; per l'accesso e l'utilizzo, le condizioni disponibili sulle pagine Internet del rispettivo servizio al momento dell'utilizzo hanno la precedenza sul presente contratto. Sono esclusi ulteriori diritti, come ad esempio una licenza (di qualsiasi tipo, compresi decompilazione, disassemblaggio, reverse engineering, ecc.), la disponibilità di servizi basati su Internet al di fuori del centro dati, ecc.

2.2 In linea di principio le prestazioni di assistenza vengono eseguite soltanto su prodotti autorizzati da SIEMENS. Il contenuto e l’estensione esatti delle singole prestazioni contrattuali vengono definiti in una separata "descrizione delle prestazioni", che costituisce parte integrante del contratto nella versione rispettivamente vigente.

2.3 Qualora per l’esecuzione di prestazioni di assistenza siano necessari accessi remoti ai sistemi del cliente, quest’ultimo predispone gli stessi a proprie spese e a proprio rischio. Egli concede le necessarie autorizzazioni e informa SIEMENS e i suoi collaboratori a proprie spese sulle proprie procedure IT.

2.4 L’accesso remoto avviene nell’ambito dell’attuale concetto di sicurezza di Siemens applicabile. Siemens è autorizzata a modificare senza preavviso tale concetto di sicurezza nella misura in cui ciò non pregiudichi l’effettuazione di accessi remoti. Laddove l’accesso remoto non possa essere eseguito e proseguito nell’ambito di tale concetto di sicurezza, l’obbligo di SIEMENS di fornire la prestazione viene meno, senza dar diritto ad alcun indennizzo, per tutta la durata dell’interruzione.

2.5 Se il contratto viene stipulato solo dopo la scadenza del termine di garanzia concordato nel contratto di fornitura del sistema, le prestazioni contrattuali vengono fornite solo dopo aver eseguito un'ispezione iniziale a pagamento. Le opere di ripristino che dovessero rendersi necessarie a seguito dell‘ispezione iniziale vengono eseguite da SIEMENS e devono essere fatturate separatamente.

2.6 Il contenuto e l’estensione concreti delle prestazioni a regia sono determinati di volta in volta individualmente con il cliente.

2.7 Per ogni attività svolta nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni, i collaboratori di SIEMENS redigono un rapporto di lavoro quale prova delle prestazioni eseguite.

2.8 Se SIEMENS mette a disposizione del cliente uno spazio di archiviazione, SIEMENS protegge i dati trasmessi dall'accesso non autorizzato ai sensi della presente cifra 2.8 e in conformità alle Condizioni sulla Privacy dei Dati. SIEMENS utilizza firewall e scanner antivirus per impedire l'accesso non autorizzato ai dati del cliente e la trasmissione di codici dannosi (in particolare virus, cavalli di Troia e simili), nella misura in cui ciò sia possibile con un ragionevole impegno economico e tecnico. Tuttavia, il cliente è informato del fatto che una protezione completa non è possibile. In questo ambito, SIEMENS è autorizzata, ma non obbligata, a cancellare il materiale di dati contenente codice maligno se la minaccia non può essere eliminata in modo sicuro e tecnicamente ed economicamente adeguato con altri mezzi. In questi casi SIEMENS informerà il cliente.

2.9 Se la sicurezza del funzionamento della rete, la prevenzione di gravi disturbi della rete, delle informazioni registrate o del software o eventi simili lo rendono necessario, SIEMENS ha il diritto di ridurre i propri servizi, in particolare di limitare l'accesso del cliente ai propri dati registrati.

3. Luogo di adempimento ed esecuzione delle prestazioni

3.1 A discrezione di SIEMENS, le prestazioni vengono eseguite mediante accesso al luogo di installazione del sistema in Svizzera e Lichtenstein, presso lo stabilimento di SIEMENS, mediante accesso remoto oppure da un’altra sede, e per i servizi basati su Internet solo dall’uscita del router del centro dati utilizzato da SIEMENS. Salvo diversa disposizione contrattuale, le forniture del materiale hardware avvengono nei termini previsti dagli accordi Incoterms 2020 DDP (consegnato, sdoganato presso il luogo di installazione. Qualora l’accesso remoto venga interrotto per cause non imputabili a Siemens e la prestazione divenga perciò impossibile, l’obbligo di SIEMENS di fornire la prestazione viene meno per tutta la durata dell’interruzione.

3.2 SIEMENS esegue le prestazioni nel corso del normale orario di lavoro di SIEMENS, salvo il caso in cui il contratto preveda una diversa regolamentazione.

3.3 SIEMENS è autorizzata a modificare e/o a sostituire le parti del sistema fornite nell’ambito del contratto, a condizione che la funzione delle nuove parti sia equivalente o migliore rispetto alle parti sostituite e che siano compatibili con il sistema oggetto di manutenzione. SIEMENS provvederà agli adeguamenti necessari della documentazione tecnica.

3.4 SIEMENS trasmette la documentazione e il software su supporti dati adeguati di sua scelta.

3.5. In caso di accesso remoto e accesso al luogo di installazione del sistema, SIEMENS si atterrà alle norme di sicurezza e ai regolamenti di accesso che le sono stati comunicati preventivamente dal cliente.

3.6. SIEMENS è autorizzata a conferire a terzi, integralmente o parzialmente, l'esecuzione delle prestazioni che essa deve fornire. Su richiesta, SIEMENS renderà noti al cliente i nomi dei subfornitori.

3.7 Su richiesta del cliente SIEMENS comunicherà entro trenta giorni dall’accesso i nomi dei collaboratori che hanno eseguito nello specifico l’assistenza remota.

3.8 Il personale impiegato da SIEMENS non entra in un rapporto di lavoro con il cliente, anche se lavora nei locali del cliente. SIEMENS è libera di scegliere e organizzare il personale impiegato e si occupa della sua remunerazione e delle assicurazioni sociali.

4. Termini

I termini, in particolare i termini per l'esecuzione della manutenzione preventiva, vengono stabiliti da SIEMENS previo accordo con il cliente. Se SIEMENS viene ostacolata nel rispetto dei termini concordati per ragioni ad essa non imputabili e/o qualora si verifichino impedimenti o eventi, che risultano inevitabili nonostante l'uso della dovuta diligenza da parte di SIEMENS (si considerano tali ad esempio: incidenti, perturbazioni rilevanti dell’attività, conflitti di lavoro, eventi naturali, ecc.), SIEMENS informerà immediatamente il cliente sull’entità e sui retroscena del ritardo. Le parti si accorderanno su una dilazione del termine e/o su come procedere nel prosieguo. Se e nella misura in cui non sia stato espressamente pattuito per iscritto in modo diverso, è esclusa ogni responsabilità di SIEMENS derivante e connessa con il ritardo nel termine. Questa esclusione non vale nel caso in cui il danno conseguente al ritardo sia dovuto a grave negligenza o dolo di SIEMENS.

5. Presupposti per l’esecuzione delle prestazioni, doveri del cliente (opere a carico del cliente)

5.1 Con la sua osservanza degli obblighi di collaborazione, il cliente contribuisce a che SIEMENS sia in grado di iniziare i Servizi concordati in tempo e di eseguirli senza impedimenti o interruzioni. Esempi (non completi) in questo senso sono indicati nella cifra 5.1.1 fino alla cifra 5.1.9.

5.1.1 Il cliente procurerà a SIEMENS, nonché i suoi ausiliari e subfornitori, il pronto e libero accesso al sistema e ai suoi componenti, nel rispetto della corrispondente regolamentazione di accesso. Il cliente farà in modo che durante le sessioni di lavoro sia presente in loco un interlocutore competente al quale SIEMENS possa rivolgersi.

5.1.2 Se il cliente richiede una prestazione, egli provvederà, prima dell’intervento, a descrivere a SIEMENS la rispettiva situazione di partenza e quindi a mettere a disposizione di SIEMENS tutte le informazioni e i documenti in suo possesso e necessari per l’esecuzione delle prestazioni richieste, in particolare per l’eliminazione di guasti ed errori.

5.1.3 Il cliente mette immediatamente a disposizione di SIEMENS gli strumenti ausiliari necessari e previsti dalle norme di legge (SUVA/CFSL) (ad es. impalcature, strumenti di sollevamento, segnali, barriere, ecc.) e predispone immediatamente le necessarie apparecchiature di trasmissione, i collegamenti di rete e le postazioni di lavoro. Inoltre il cliente deve far eseguire tutti i lavori d’installazione e misurazione secondo l’Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OISIEMENS). Il cliente è obbligato a prendere tutte le misure necessarie presso il luogo di esecuzione a tutela della salute e a garanzia della sicurezza del personale di SIEMENS impegnato nell’intervento e di eventuali altri ausiliari.

5.1.4 Fintanto che SIEMENS risulta obbligata all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il cliente farà eseguire lavori sul sistema esclusivamente a SIEMENS o a terzi autorizzati da SIEMENS.

5.1.5 Il cliente si impegna a rispettare le istruzioni vigenti in materia di esercizio e utilizzo e in particolare ad attenersi alle condizioni generali tecniche e ai valori ambientali approvati da SIEMENS (in particolare relativamente alla temperatura ambientale, ecc.). Se per una qualsiasi ragione non fosse possibile rispettare tali condizioni generali, il cliente deve informarne immediatamente SIEMENS.

5.1.6 Il cliente è obbligato a segnalare tempestivamente a SIEMENS ogni eventuale perturbazione, interruzione di servizio o smontaggio del sistema. In particolare, su richiesta di SIEMENS, il cliente deve presentare eventuali rapporti di guasto esistenti e fornire dati e registri adatti all'analisi del guasto. Il cliente inserisce nel registro di funzionamento tutti gli eventi relativi al funzionamento dei servizi, ad esempio i messaggi, i falsi messaggi, i messaggi di guasto e le loro

cause. Lo stesso vale per le modifiche strutturali che potrebbero rendere più difficile o impossibile l'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte di SIEMENS. Se il cliente omette tale comunicazione a SIEMENS, tutti di rischi e svantaggi connessi saranno a carico del cliente.

5.1.7 Nei casi in cui SIEMENS lo ritenga necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni, il cliente si impegna, previo accordo con SIEMENS, a mettere temporaneamente fuori servizi l'intero sistema o parti di esso.

5.1.8 Nel caso in cui l'impianto antincendio o sprinkler sia messo (parzialmente o integralmente) fuori servizio il cliente ha altresì l'obbligo di eseguire le misure di compensazione come da normative antincendio AICAA e, nel caso di interruzione superiore alle 24 ore, di informare le autorità del servizio protezione antincendio.

5.1.9 Il cliente ha l'obbligo di occuparsi delle corrette procedure di backup dei dati. Il cliente si impegna a mettere a disposizione di SIEMENS, in un qualsiasi momento, un backup attuale dell'intero sistema. Se il cliente ha stipulato per contratto con SIEMENS l'opzione del backup dei dati, il contenuto e l'estensione del backup dei dati varia in funzione del contratto e della relativa descrizione delle prestazioni.

5.2 Se SIEMENS non è in grado di eseguire puntualmente o correttamente una prestazione contrattuale per motivi imputabili al cliente (ad esempio a causa della predisposizione errata, incompleta o ritardata delle opere a carico del cliente), SIEMENS è autorizzata ad addebitare tutti i maggiori costi o spese risultanti, facendo riferimento alle tariffe applicate da SIEMENS.

5.3 Salvo particolare accordo scritto, le prestazioni contrattuali di SIEMENS non comprendono: a) l'eliminazione di guasti e danni, compresa l'individuazione delle relative cause, su impianti, apparecchi e componenti non forniti da SIEMENS; guasti e danni riconducibili a b) cause di forza maggiore (ad es. eventi naturali); c) all'azione di terzi non incaricati o autorizzati da SIEMENS; d) errori di utilizzo; e) mancato rispetto delle condizioni ambientali prescritte (ad es. temperatura ambientale, compatibilità elettromagnetica, ecc.).

5.4 SIEMENS è autorizzata ad addebitare al cliente anche i costi connessi con la diagnosi dei guasti, qualora i guasti reclamati dal cliente durante tale diagnosi non siano né accertabili, né riproducibili oppure nel caso in cui la loro causa sia esterna al sistema oggetto di manutenzione.

5.5 SIEMENS non si fa carico di alcun costo per eventuali interventi di sicurezza e monitoraggio del sistema oggetto di manutenzione da parte di SIEMENS secondo il contratto ordinati dal cliente.

5.6 Il collegamento della rete del cliente, la manutenzione del collegamento di rete, il collegamento degli impianti forniti da SIEMENS e dei sistemi di server e l'hardware e il software necessari sono oggetto di prestazione solo se ciò è stato concordato per iscritto. In caso di fine dell'obbligo di prestazione di servizi, le connessioni e le relative installazioni negli apparecchi o nei sistemi devono essere disattivate. Se i dati del cliente devono essere trasmessi a SIEMENS in base al presente contratto, il punto di trasmissione dei dati dal cliente a SIEMENS è l'uscita del router del centro dati utilizzato da SIEMENS.

5.7 Nella misura in cui SIEMENS mette a disposizione del cliente le necessarie autorizzazioni di utilizzo e di accesso, le password e altre garanzie di identificazione e autenticazione ("Dati di accesso"), il cliente è tenuto a rendere noti tali Dati di accesso solo ai collaborati autorizzati che sono stati informati delle condizioni di utilizzo, a mantenerli segreti o a obbligare i propri collaboratori a farlo e a informare immediatamente SIEMENS nel caso in cui vi sia il sospetto che i Dati di accesso possano essere stati conosciuti in tutto o in parte da persone non autorizzate. In generale, il cliente è tenuto a informare immediatamente SIEMENS per iscritto di qualsiasi utilizzo non autorizzato dei dati di accesso o di altri incidenti rilevanti per la sicurezza relativi ai servizi. Su richiesta di SIEMENS, il cliente dovrà designare un (1) collaboratore che sarà responsabile, da parte del cliente, dell'organizzazione dei dati di accesso di tutti i collaboratori autorizzati del cliente. Il cliente è responsabile della divulgazione dei dati di accesso e delle relative conseguenze, a condizione che SIEMENS non sia responsabile della divulgazione.

5.8 Se non diversamente concordato per iscritto, il cliente è responsabile della creazione, dell'implementazione e del mantenimento di un concetto di sicurezza completo e aggiornato, adeguato alle singole esigenze oggettive. Il cliente si obbliga a non trasmettere dati che contengono virus o altri codici o file informatici dannosi, come trojan, worm o virus time bomb, in relazione all'utilizzo dei servizi.

5.9 Il cliente è tenuto a garantire che i servizi vengano utilizzati in conformità alle leggi vigenti e senza violare i diritti di terzi (ad esempio, il rispetto di eventuali requisiti in materia di diritto del lavoro, la legge sulle telecomunicazioni, i controlli sulle esportazioni, la sicurezza informatica o la protezione dei segreti).

6. Compenso, condizioni di pagamento, indicizzazione

6.1 Il cliente paga a SIEMENS un compenso forfettario ("forfait") per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, oltre a l'IVA prevista per legge. Il forfait va versato annualmente in anticipo, all'inizio dell'anno di calendario.

6.2 Modifiche o ampliamenti dell'estensione del sistema stabilito nel contratto o di sistemi che sono in esercizio da più di dieci (10) anni, autorizzano SIEMENS alla ridefinizione del forfait. In questi casi l'aumento del forfait viene comunicato al cliente mediante invio di una nuova fattura annuale. Se l'aumento comunicato supera del 20% il forfait originario, l'adeguamento del forfait e del contratto deve essere concordato per iscritto.

6.3 Le prestazioni a regia vengono fatturate secondo il listino prezzi di SIEMENS rispettivamente in vigore ("prezzo a regia").

6.4 Salvo diverso accordo per iscritto, tutte le fatture devono essere pagate senza sconti o altre detrazioni entro 30 giorni dal recapito della fattura. Non sono ammesse compensazioni con eventuali controcrediti. Nel caso in cui il cliente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, incorre in mora senza la necessità di sollecito.

6.5 Se il cliente ritarda il pagamento del compenso dovuto, SIEMENS è autorizzato ad interrompere l'ulteriore esecuzione delle prestazioni. Qualora il ritardo di pagamento persista, SIEMENS si riserva il diritto di procedere alla disdetta del contratto per giusta causa. Si applica il punto 11.2 delle CGS-SIEMENS.

6.6 Il forfait e le tariffe orarie vengono adeguate annualmente al rincaro dei prezzi e seguono l'indice salariale dell'Associazione svizzera dell'industria metalmeccanica ed elettrica (Swissmem).

7. Garanzia

7.1 Nel caso di fornitura di materiale, SIEMENS fornisce una garanzia per l'esecuzione corretta e accurata per la durata di 12 mesi a partire da quando la rispettiva prestazione è stata completata risp. da quando la fornitura è stata eseguita.

7.2 Il periodo di garanzia scade in ogni caso al massimo dopo 18 mesi dalla decorrenza del termine di garanzia.

7.3 SIEMENS non garantisce in alcun modo che il sistema oggetto di manutenzione possa essere impiegato senza errori e interruzioni in tutte le configurazioni desiderate dal cliente o la compatibilità con gli apparecchi non forniti da SIEMENS. SIEMENS non fornisce alcuna garanzia per i pezzi soggetti a usura.

7.4 L'utilizzo, l'interpretazione e la realizzazione dei rapporti, delle proposte o delle raccomandazioni di SIEMENS sono di esclusiva responsabilità del cliente. SIEMENS non si assume alcuna responsabilità al riguardo.

7.5 SIEMENS risponde solo per la correttezza dei dati da lei messi a disposizione al punto di uscita WAN del centro dati informatico utilizzato da SIEMENS.

8. Responsabilità

8.1 SIEMENS risponde illimitatamente per danni a persone ad essa imputabili, insorti nell'ambito del contratto secondo le disposizioni di legge e risarcisce, per un danno materiale diretto a essa imputabile insorto in connessione con l'esecuzione delle prestazioni, la spesa per il ripristino della cosa fino ad un importo di CHF 300.000.- per evento dannoso, complessivamente tuttavia fino ad un massimo di CHF 1.000.000,- (un milione) per anno di calendario.

8.2 In caso di perdita o danneggiamento di dati e/o del materiale dei supporti dati, l'obbligo di risarcimento di SIEMENS è limitato alla reinstallazione dei dati di backup.

8.3 Qualora il cliente utilizzi l'accesso remoto per effettuare delle modifiche al proprio sistema, egli è il solo responsabile per le stesse e per l'adempimento delle norme giuridiche applicabili in questo contesto.

8.4 Si esclude qualsiasi ulteriore o diversa pretesa del cliente, non espressamente citata nelle presenti CGS-SIEMENS, in particolare per garanzia, ritardo, mancato adempimento e risarcimento danni _– indipendentemente dal motivo giuridico – e qualsiasi responsabilità per danni patrimoniali, mancato guadagno, interruzione o mancato servizio/uso, mancata produzione, interruzione dell'attività o per diritti di terzi, nonché per tutti i danni indiretti e conseguenti, salvo in caso di responsabilità obbligatoria per dolo o colpa grave.

8.5 Il cliente risponde per la completezza e la correttezza dei documenti e delle informazioni, ai quali SIEMENS può accedere, in particolare le direttive di sicurezza specifiche per gli impianti, istruzioni operative, norme antinfortunistiche, eccetera. Il cliente risponde in proprio della sicurezza delle proprie apparecchiature informatiche.

8.6 Nell'ambito del suo obbligo giuridico di riduzione del danno, il cliente collaborerà in misura adeguata ai fini di evitare il verificarsi di danni e/o di individuare ed eliminare i danni insorti.

9. Segretezza, utilizzo dei dati, protezione dei dati personali

9.1 Qualora, nell'esecuzione delle prestazioni, SIEMENS acceda a dati riservati del cliente, essa si obbliga a trattare questi dati in modo riservato, come se si trattasse di segreti aziendali propri, a non divulgarli all'interno dell'azienda e del gruppo, ove non necessario, e a non renderli accessibili a terzi estranei. Questo obbligo non vale per documenti e informazioni che comprovatamente: a) sono generalmente noti senza infrangere questo obbligo di segretezza; oppure b) sono stati ottenuti da terzi, legalmente, senza obbligo di segretezza; oppure c) sono stati elaborati in modo indipendente da SIEMENS. Nel caso in cui si avvalga di subfornitori, SIEMENS si impegna a vincolarli questo obbligo di segretezza.

9.2 Il cliente si impegna a trattare in modo riservato e a non rendere accessibili a terzi tutti i documenti ricevuti da SIEMENS, contrassegnati con la nota "riservato", "confidential", "segreto di fabbricazione" oppure "segreto aziendale", o comparabile.

9.3 Il cliente prende atto che i dati, le informazioni e i documenti che lo riguardano possono essere conservati e trattati anche al di fuori della Svizzera. Essi possono essere divulgati sia a Siemens AG di Monaco, sia alle sue imprese collegate del gruppo nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

9.4 In relazione alla fornitura dei Servizi, SIEMENS e/o le Società SIEMENS (o i subappaltatori o i fornitori di SIEMENS e/o delle Società SIEMENS) possono ricevere, accogliere, raccogliere, archiviare ed elaborare il Contenuto del Cliente, i dati specifici del sistema, i metadati, i dati generati automaticamente o altri tipi di informazioni, dati o contenuti provenienti da Clienti, Utenti, Dispositivi Collegati o da terzi che utilizzano o hanno utilizzato i Servizi come parte della funzionalità concordata ("Dati raccolti"). "Contenuto del Cliente" indica il contenuto inserito dal Cliente o da un Utente durante l'utilizzo dei Servizi basati su Internet e qualsiasi risultato generato dal Cliente o da un

Utente attraverso l'utilizzo di tali Servizi basati su Internet sulla base di tale contenuto, ad esclusione del contenuto di terzi o di altri contenuti di proprietà o controllati da SIEMENS o dalle Società SIEMENS o dai rispettivi licenziatari o forniti da SIEMENS o dalle Società SIEMENS come parte dei Servizi basati su Internet.

9.5 Il Cliente concede a SIEMENS e/o alle Società SIEMENS (e ai subappaltatori o fornitori di SIEMENS quando agiscono per conto di SIEMENS e/o delle Società SIEMENS) una licenza non esclusiva, trasferibile, sub-licenziabile, mondiale, gratuita, perpetua e non revocabile per utilizzare tutti i Dati raccolti, per (i) fornire i Servizi, (ii) migliorare i Servizi, (iii) fornire Servizi nuovi e aggiuntivi, migliorare i Servizi con nuove funzionalità e/o modifiche come SIEMENS e/o le Società SIEMENS ritengono opportuno, e (iv) creare opere derivate e aggregare dati derivati dai Dati raccolti e, se del caso, dai dati di altri Clienti SIEMENS. dati provenienti da altri clienti SIEMENS, da terzi e da altre fonti (collettivamente "Dati SIEMENS"), quali serie di dati comparativi, analisi statistiche, rapporti e servizi correlati. SIEMENS può utilizzare i Dati SIEMENS per qualsiasi scopo a sua esclusiva discrezione. I Dati SIEMENS non contengono informazioni o dati che identifichino il Cliente o terze parti come società e/o identificabili personalmente. Mentre i dati raccolti possono contenere informazioni riservate e/o dati personali di clienti e/o utenti, i dati SIEMENS non contengono tali informazioni.

9.6 Ciascuna parte dovrà rispettare le leggi applicabili in materia di protezione dei dati personali in relazione ai rispettivi obblighi previsti dal presente contratto. Nella misura in cui Siemens tratta i dati personali messi a disposizione dal cliente per il proprio cliente ("Trattamento dei Dati da parte di Terzi"), Siemens si accerterà e garantirà il rispetto delle condizioni sulla privacy dei dati disponibili alla sezione Condizioni sulla Privacy dei Dati - https://www.siemens.com/global/en/company/about/compliance/dataprivacy/dataprivacyterms/si-subprocessors.html , comprese le misure tecniche e organizzative descritte in esse. Di conseguenza, le presenti Condizioni sulla privacy dei dati, compresi gli allegati specifici dell'ordine, saranno considerate parte integrante del contratto.

10. Diritti d'uso, diritti di protezione di terzi

10.1 Al completamento del pagamento del compenso pattuito, SIEMENS concede al cliente il diritto non esclusivo e non trasferibile di utilizzare i risultati dei servizi prestati nell'ambito del contratto risp. della prestazione a regia nella misura e per le finalità previste dal contratto risp. delle prestazioni a regia. Al cliente spetta il diritto non esclusivo e non trasferibile di utilizzare il software concessogli secondo le condizioni di licenza del contratto di sistema o eventuali diverse condizioni di licenza per gli upgrade. Per eventuali deroghe a tale regolamentazione dell'utilizzo è necessario un separato accordo scritto.

10.2 SIEMENS si adopera, per quanto possibile ed esigibile, affinché le prestazioni fornite non ledano, per quanto riconoscibile a SIEMENS, i diritti di protezione di terzi in Svizzera e nel Liechtenstein. Se un soggetto terzo avanza nei confronti del cliente rivendicazioni giustificate, derivanti da diritti di protezione (brevetti, diritti d'autore, ecc.) connessi o derivanti dalla fornitura di hardware e software e servizi basati su Internet, compromettendone o impedendone l'utilizzo, SIEMENS procederà – con esclusione di ulteriori rivendicazioni – a proprio giudizio e discrezione e facendosi carico dei costi, come segue: a) modificare o sostituire il servizio in questione in modo tale da non ledere il diritto di protezione, rispettando essenzialmente le specifiche concordate; oppure b) esonerare il cliente dal canone di licenza per l'utilizzo nei confronti di terzi; oppure c) ritirare l'hardware fornito insieme con il relativo software e rimborsarne il prezzo. SIEMENS è autorizzata a richiedere al cliente un adeguato indennizzo per l'utilizzo dell'hardware e del software. Il cliente deve informare immediatamente SIEMENS, affiancare SIEMENS nell'opposizione a tali pretese e non può riconoscere essa stessa le rivendicazioni di terzi ma lasciare a SIEMENS tutte le misure di difesa e le negoziazioni di accordo. In presenza di tali presupposti, SIEMENS si farà carico di tutte le spese adeguati sostenute dal cliente.

10.3 Su richiesta del cliente, SIEMENS comunicherà, entro al massimo 30 giorni dopo l'accesso, i nomi dei collaboratori che hanno effettuato nello specifico l'assistenza remota attraverso una soluzione tecnica di SIEMENS. Se il cliente mette a disposizione di SIEMENS l'accesso remoto, ne è responsabile lui stesso.

11. Entrata in vigore, durata, conclusione del contratto

11.1 Il contratto entra in vigore con la firma delle due parti contraenti, inizia nella data in esso definita (inizio del contratto) e dura almeno fino alla fine del seguente anno di calendario (durata minima). Il contratto si rinnova successivamente, di volta in volta, di un ulteriore anno di calendario, se una delle parti non dà disdetta scritta entro tre (3) mesi prima della fine dell'anno di calendario.

11.2 Ciascuna parte contraente è autorizzata a disdire per iscritto il contratto (comprese le relative CGS-SIEMENS) con effetto immediato per giusta causa. Per giusta causa si intendono in particolare: a) colpevoli violazioni del contratto gravi o ripetute oppure permanenti da parte dell'altra parte contraente, che non vengono eliminate completamente entro un termine supplementare ragionevole nonostante una diffida scritta; oppure b) l'insolvibilità permanente dell'altra parte contrattuale oppure la richiesta o l'apertura di una procedura fallimentare o concordataria nei suoi confronti oppure il rifiuto di apertura a causa di carenza di massa patrimoniale.

11.3 SIEMENS è inoltre autorizzata a disdire il contratto (comprese le presenti CGS-SIEMENS) per iscritto con effetto immediato nel caso in cui il sistema risulti gravemente danneggiato o inutilizzabile a causa dell'utilizzo inadeguato da parte del cliente o di terzi oppure in seguito a cause di forza maggiore. Il cliente deve comunicare immediatamente a SIEMENS la sussistenza di un evento di questo tipo. In tal caso il compenso si calcola pro rata temporis. SIEMENS si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali danni.

11.4 Alla conclusione del contratto il cliente è autorizzato a continuare ad utilizzare l'ultima versione del software installato da SIEMENS secondo le condizioni d'uso per essa valide. Alla conclusione del contratto decadono tutti gli ulteriori obblighi di prestazione di SIEMENS.

11.5 L'autorizzazione all'accesso remoto termina alle ore 24 del giorno in cui cessa il contratto in base al quale è accordato l'accesso remoto.

11.6 Ciascuna parte può interrompere l'accesso remoto con effetto immediato, se vi è un abuso dell'accesso o se sussistono in altro modo rischi per il sistema interessato. Qualora lo stato dovesse perdurare per più di trenta giorni, il contratto interessato potrà essere disdetto.

11.7 Qualora si ponga fine all'accesso remoto, SIEMENS mette a disposizione, per trenta giorni dopo la cessazione, un file con i dati del cliente da scaricare o su di un supporto dati contro rimborso dei costi, se il cliente lo richiede per iscritto prima di iniziare l'accesso remoto e se vi sono dati del cliente salvati presso SIEMENS.

12. Modifiche contrattuali, forma scritta

Eventuali modifiche e integrazioni del contratto (comprese le relative CGS-SIEMENS, la descrizione delle prestazioni e altri allegati) per la loro efficacia richiedono la forma scritta. Tutte le clausole del presente ABS SIEMENS che fanno riferimento alla forma scritta, come ad esempio "per iscritto", "in forma scritta" o simili, devono essere interpretate in modo tale da poter essere soddisfatte anche con una soluzione software mediante firma automatica. I prerequisiti della presente cifra 12 possono essere derogati solo per iscritto (come definito sopra).

13. Controllo delle esportazioni e il rispetto delle sanzioni

13.1 Il cliente deve adempiere a tutte le sanzioni, embarghi e leggi nazionali e internazionali in materia di Export (e Ri-Export) Control, e in ogni caso a tutte le normative di Export (e Ri-Export) Control della Svizzera, dell'Unione Europea (UE) e degli Stati Uniti d'America (USA).

13.2 Prima di trasferire a una terza parte beni (hardware e/o software e/o tecnologia compresa la relativa documenta-zione) e/o oppure le opere e/o i servizi (inclusi tutti i tipi di supporto tecnico) consegnati o eseguiti da Siemens, il cliente deve in particolare verificare e garantire attraverso appropriate misure che:

a) l'utilizzo, il trasferimento o la distribuzione da parte del cliente di tali beni e servizi, l'intermediazione di contratti o la fornitura di altre risorse economiche in relazione a beni o servizi non costituiranno violazione di alcuna normativa sull'esportazione, tenuto conto an-che di eventuali divieti di aggirare tali embarghi (per esempio mediante indebita diversione);

b) tali beni e/o servizi non siano destinati a un utilizzo congiunto ad armamenti, tecnologia o armi nucleari, nell'evenienza e nella misura in cui il loro utilizzo sia soggetto a proibizioni o ad autorizzazioni e in questo caso a meno che l'autorizzazione necessaria sia già stata ottenuta;);

c) il cliente abbia verificato tutte le parti coinvolte, diret-tamente o indirettamente, nell'utilizzo, trasferimento o consegna dei beni e servizi rispetto a tutti gli elenchi di parti soggette a restrizioni applicabili dai regolamenti sull'esportazione relativi al commercio con le entità, le persone e le organizzazioni ivi elencate; e;

d) i beni e i servizi che rientrano, non potranno, a meno che non sia consentito dai regolamenti sull'esporta-zione, (a) essere esportati, direttamente o indirettamente, in Russia o in Bielorussia, o (b) rivenduti a qualsiasi partner commerciale terzo che non si impegni preventivamente a non esportare tali beni e servi-zi in Russia o in Bielorussia.

13.3 Divieto di re-export verso Russia e Bielorussia

13.3.1 In luogo del paragrafo 13.2 d), la presente sezione 13.3 si applica ai clienti con sede legale in un paese al di fuori dell'Unione Europea, ad eccezione dei paesi elencati nell'Annex VIII del Regolamento (EU) No 833/2014.

13.3.2 Il cliente non dovrà vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, in Russia o Bielorussia, i Beni forniti da Siemens ai sensi di questo contratto, o di eseguire tali atti per l'uso in Russia o Bielorussia.

13.3.3 Il cliente dovrà adoperarsi per assicurare che gli obblighi del precedente paragrafo 13.3.2 non siano violati da alcun soggetto terzo nella catena commerciale, ivi inclusi i rivenditori.

13.3.4 Il cliente dovrà organizzare e mantenere un meccanismo adeguato di monitoraggio al fine di individuare eventuali condotte di terzi nella catena commerciale, ivi inclusi i rivenditori, che costituiscano violazione degli obbiettivi di cui al paragrafo 13.3.2.

13.3.5 Qualsiasi violazione dei paragrafi 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4 che precedono costituisce una violazione grave di un'obbligazione essenziale del presente contratto, verso cui Siemens avrà diritto di, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- richiedere di sanare l'inadempimento;
- richiedere l'applicazione di penali pari al valore dei Beni riesportati;
- sospendere le relazioni commerciali con il cliente e/o le sue società affiliate fino a che non sia sanato l'inadempimento;
- risolvere il contratto.

13.4 Sviluppo di semiconduttori: Il cliente non può utilizzare, senza il previo consenso scritto di Siemens, i beni/servizi per sviluppare o produrre circuiti integrati in

qualsiasi impianto avanzato di fabbricazione di semiconduttori situato nella Repubblica Popolare Cinese e in altre specifiche località che rientrino nei criteri specificati nello U.S. Export Administration Regulations (EAR, Normativa sull'amministrazione delle esportazioni degli Stati Uniti), parte 15 C.F.R. 744.23.

13.5 In seguito alla richiesta di Siemens, il cliente deve prontamente fornire a Siemens stessa tutte le informazioni particolari riguardanti il cliente finale, la destinazione e l'utilizzo dichiarato dei beni e/o servizi, così come ogni restrizione esistente in materia di Export Control. Il cliente notificherà a Siemens, prima di divulgare a terze parti, qualsiasi informazione relativa sia alla settore della difesa sia necessiti di una gestione dei dati controllata o speciale ai sensi delle normative governative applicabili, e utilizzerà gli strumenti e i metodi di divulgazione specificati da Siemens.

13.6 Il cliente assume l'obbligo di indennizzare e di tenere indenne Siemens, le sue affiliate, i subappaltatori e i loro rappresentanti da qualsiasi reclamo, danno, multa e costo (comprese le spese legali) derivante o correlato in qualsiasi modo al mancato rispetto da parte del cliente della presente clausola " Controllo delle esportazioni e il rispetto delle sanzioni", inclusa la violazione o la presunta violazione da parte del cliente e dei suoi partner commerciali terzi di qualsiasi normativa sull'esportazione, restando inteso che il cliente dovrà risarcire Siemens di tutte le perdite e i costi sostenuti in conseguenza di ciò."

13.7 L'esecuzione del contratto da parte di Siemens è soggetta alla condizione che non vi siano ostacoli all'esecuzione sulla base di normative nazionali o internazionali di diritto del commercio estero e che non vi siano embarghi e/o altre sanzioni.

Quanto segue si applica anche ai servizi basati su Internet:

13.8 Salvo quanto previsto dalle leggi sull'esportazione o in base alle licenze o autorizzazioni statali applicabili, il cliente non è autorizzato a (i) scaricare, installare, accedere o utilizzare i servizi basati su Internet da o in un luogo da cui l'accesso è vietato o limitato in base a sanzioni globali o a un'altra giurisdizione. (ii) concedere l'accesso, trasferire, (ri)esportare (comprese le presunte (ri)esportazioni) i Servizi basati su Internet a qualsiasi entità, persona o organizzazione elencata in qualsiasi lista (di sanzioni) ai sensi della Legge sulle esportazioni o di proprietà o controllata da una parte elencata. "(iii) trasferire, (ri)esportare (comprese le presunte (ri)esportazioni) o rendere altrimenti disponibili i Servizi basati su Internet; (iv) utilizzare i Servizi basati su Internet per uno scopo vietato dalla legge sull'esportazione (ad esempio, in relazione agli armamenti, alla tecnologia nucleare o alle armi); (v) caricare il contenuto del cliente sulla piattaforma dei Servizi basati su Internet, a meno che non sia controllato (ad esempio, UE: AL = N; USA: ECCN = N o EAR99).

13.9 Il cliente fornirà a qualsiasi società, persona o organizzazione a cui concede l'accesso, trasferisce o mette a disposizione in altro modo i Servizi basati su Internet (insieme "Utente/i") tutte le informazioni necessarie per conformarsi alla Legge sull'esportazione. Il cliente (i) è responsabile dell'uso dei Servizi basati su Internet da parte dell'Utente (o degli Utenti); (ii) deve garantire che tutti i suoi obblighi ai sensi della presente clausola 13 siano trasmessi a ciascun Utente; (iii) deve garantire che tutti gli Utenti rispettino gli obblighi del Cliente ai sensi della presente clausola 13. Se il cliente viene a conoscenza di qualsiasi violazione dei suoi obblighi ai sensi della presente clausola 13, interromperà immediatamente l'accesso dell'Utente o degli Utenti interessati ai Servizi basati su Internet.

13.10 Il cliente riconosce che SIEMENS può essere obbligata, in base alle leggi sull'esportazione, a limitare o bloccare l'accesso del cliente e/o degli utenti ai servizi basati su Internet.

13.11 Gli Utenti non possono

a) accedere o utilizzare i Servizi Cloud da o in un luogo da cui l'accesso è proibito o limitato dalle Sanzioni o soggetto ad autorizzazione ai sensi delle leggi applicabili in materia di sanzioni e/o di controllo delle (ri)esportazioni (incluse quelle dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America e/o di altri paesi rilevanti);

b) concedere l'accesso, trasferire o rendere altrimenti disponibili i Servizi basati su Internet a società, persone o organizzazioni elencate in un elenco (di sanzioni) pertinente o di proprietà o controllate da una parte elencata;

c) utilizzare i Servizi basati su Internet per qualsiasi scopo vietato dalle leggi sul controllo delle esportazioni; e

d) caricare contenuti sulla piattaforma dei Servizi basati su Internet a meno che non siano controllati (ad es. UE: AL = N; USA: ECCN = N o EAR99).

14. Cybersecurity

14.1 In qualità di membro della Charter of Trust (https://www.charteroftrust.com/), Siemens si impegna a rispettare i relativi principi di cybersecurity.

14.2 Siemens non garantisce che le offerte siano sicure, a meno che non sia indicato nell'offerta. Il Cliente è responsabile della prevenzione di accessi non autorizzati alle installazioni, ai sistemi, alle macchine e alle reti. Siemens fornisce ulteriori informazioni sulla cyber security, compresi gli avvisi di sicurezza, all'indirizzo www.siemens.com/cert.

15. Legge applicabile e giurisdizione

15.1 Il contratto risp. le prestazioni a regia (comprese le presenti CGS-SIEMENS) sono soggetti al diritto materiale svizzero. La Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (c.d. Convenzione di Vienna sulla vendita) non trova applicazione.

15.2 Per tutte le controversie derivanti dal contratto risp. dalle prestazioni a regia il foro competente è **Zurigo**, salvo il caso in cui la legge non preveda obbligatoriamente un altro foro competente. SIEMENS tuttavia è autorizzata a citare il cliente in giudizio presso il suo domicilio / la sua sede.